

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTINO-VITTORELLI, MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO

Presentata il 21 febbraio 1975

Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia della emigrazione all'estero è attualmente curata in prevalenza dal Ministero degli affari esteri, nell'ambito del quale la materia stessa è curata da una apposita Direzione generale, alla quale attende di norma un sottosegretario avente una delega esclusiva in questo campo. Ma trattasi di materia così complessa che il Ministero competente è costretto a tenersi costantemente in contatto con una serie di altri dicasteri, per ottenerne consiglio, collaborazione o assistenza. Accade in molte questioni sempre più delicate che il contributo di altri dicasteri conferisca loro una funzione prevalente per il particolare aspetto che rivestono tali questioni e che il Ministero degli affari esteri diventi una specie di committente costretto ad operare per mezzo di servizi non da esso dipendenti.

Alla competenza esclusiva degli esteri in questo campo si è tradizionalmente addivenuti in seguito ad una visione angusta e superficiale del problema dell'emigrazione, che prendeva atto di tale problema come di una

specie di fenomeno naturale inevitabile e per certi aspetti provvidenziale e ne curava solo le conseguenze ultime, attinenti alle relazioni diplomatiche fra gli Stati e alla tutela dei cittadini italiani attivi in paesi stranieri. Una visione simile, oltre che anacronistica e ingiusta, finisce per entrare in conflitto anche con la realtà costituzionale, ed in particolare con l'articolo 3 della Costituzione, il quale assicura parità di diritti a tutti i cittadini, e pone pertanto sullo stesso piano il cittadino residente in Italia e quello costretto a cercare lavoro in altri paesi e a risiedere perciò all'estero.

Non è più, d'altra parte, contestato da nessuno che una politica di pieno impiego, nell'ambito di una oculata ed efficace programmazione dello sviluppo economico italiano, sia alla lunga destinata a creare posti di lavoro per tutti gl'italiani, ponendo gradualmente una remora naturale all'emigrazione all'estero e preparando le premesse per un riassorbimento dell'emigrazione passata. Ne consegue che una nuova politica dell'emigra-

zione non può più accontentarsi di prendere atto del moto migratorio verso l'estero e di trarne le conseguenze diplomatiche e consolari. Essa deve, in pari tempo, oltre che rendere idoneo alla vita e all'attività professionale all'estero, il cittadino che sia costretto a emigrare, anche creare le condizioni perché l'emigrante e la sua famiglia, se non sempre lui almeno i suoi figli, siano posti in grado, ove e quando addivengano alla determinazione di rimpatriare, di non trovarsi svantaggiati rispetto ai cittadini che hanno avuto la fortuna di non dovere emigrare all'estero per vivere.

I problemi che vengono così a porsi nel campo dell'emigrazione riguardano numerosi settori dell'azione di governo, ciò che avrebbe giustificato, in altri tempi, quando l'emigrazione era ritenuta una valvola di sicurezza per garantire la stabilità economica interna e accrescere l'attivo della bilancia dei pagamenti con le rimesse degli emigranti, la creazione di un apposito dicastero autonomo dell'emigrazione. In una visione nuova del problema, che abbia per fine una programmazione destinata a riassorbire le cause stesse dell'emigrazione, la creazione di un apposito dicastero non solo non si giustifica ma rischia anche di far perdere di vista le finalità stesse della programmazione.

Questa materia non può più, tuttavia, continuare ad essere gestita, spesso per persona interposta, dal solo Ministero degli affari esteri, e va quindi gestita collegialmente dai vari dicasteri ai quali viene affidata per competenza questa o quell'altra parte di tale materia. L'organo che appare più adatto, per le prove che ha dato anche in altri campi, come quello della programmazione, dei prezzi o del credito, è un Comitato interministeriale per l'emigrazione, del quale si propone, con la presente proposta di legge, la creazione, dotando tale Comitato di poteri e di strumenti idonei ad assicurare non solo il coordinamento della materia ma anche la direzione politica e tecnica della politica dell'emigrazione.

Si propone pertanto nell'articolo 1 della seguente proposta di legge l'istituzione di un Comitato interministeriale per la emigrazione « con compiti di direttiva in materia emigratoria, a livello nazionale e regionale, e di raccordo fra i Ministeri e gli Enti che si oc-

cupano di tali problemi ». Vengono quindi fissate le materie nelle quali il Comitato ha competenza ad emanare direttive.

Data l'impostazione nuova che si intende conferire all'intera questione dell'emigrazione, un apposito articolo della proposta di legge conferisce al Comitato il compito specifico di « proporre iniziative atte a favorire il rientro in Italia dei lavoratori emigrati all'estero », affidandogli inoltre la cura, d'accordo con il CIPE, di fare in modo « che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale ». Interventi specifici il Comitato potrà pure proporre alle Regioni. Esso curerà inoltre i rapporti con gli organismi internazionali che trattano del problema emigratorio.

Il Comitato, secondo il proposto articolo 3, sarà presieduto dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e di esso faranno parte rappresentanti dei Ministeri degli esteri, del lavoro, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e programmazione economica. Si potrà consultare con le regioni, con i sindacati più rappresentativi, con la Consulta nazionale dell'emigrazione e potrà invitare a partecipare ai suoi lavori rappresentanti di altri ministeri e di enti competenti in questo settore.

Strumento importante per conferire continuità e organicità all'azione del Comitato sarà il segretariato del Comitato stesso previsto dagli articoli 4, 5 e 6, con personale tratto dalla pubblica amministrazione e con un segretario generale nominato dal Consiglio dei Ministri su designazione della Consulta nazionale dell'emigrazione.

L'esigenza di provvedere alla istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione è ormai largamente sentita anche in quei settori della pubblica amministrazione che si sono occupati fin qui della materia e diventa una necessità urgente anche allo scopo di offrire un interlocutore rappresentativo di tutti i settori dello Stato interessati alla materia ai rappresentanti dell'emigrazione italiana all'estero.

Si sottopone pertanto all'esame e alla approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un Comitato interministeriale per la emigrazione con compiti di direttiva in materia emigratoria, a livello nazionale e regionale, e di raccordo fra i ministeri e gli enti che si occupano di tali problemi. In particolare il Comitato coordina le attività dei ministeri e degli enti pubblici aventi attinenza con il problema emigratorio ed emana direttive nelle seguenti materie:

questioni concernenti le comunità italiane all'estero;

questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti sociali e di emigrazione con gli Stati, con gli Enti e le Organizzazioni internazionali;

tutela e assistenza, ivi compresa quella scolastica, dei cittadini italiani all'estero;

trasporti, noli e assistenza agli emigranti alla partenza dall'Italia, durante il viaggio e nel periodo di prima sistemazione all'estero;

applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle materie di emigrazione;

questioni relative ai problemi interni ed internazionali nel campo della formazione professionale ed in particolare del Fondo sociale europeo;

questioni relative alla previdenza e all'assistenza sociale dei lavoratori emigranti;

questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori dell'area comunitaria e all'assistenza ai lavoratori migranti ed alle loro famiglie;

questioni relative alla predisposizione ed applicazione delle provvidenze economiche previste dalle norme internazionali.

ART. 2.

Il Comitato può altresì proporre iniziative atte a favorire il rientro in Italia dei lavoratori emigrati all'estero.

Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale.

In particolare, il Comitato può proporre alle Regioni interventi specifici inseriti nei piani di sviluppo regionale che prevedono iniziative cooperativistiche legate anche alla utilizzazione delle rimesse dei lavoratori all'estero. Il Comitato cura i rapporti con gli Organismi internazionali che trattano del problema emigratorio e ne può sollecitare l'intervento nei settori economico, sociale e giuridico.

ART. 3.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto da rappresentanti dei Ministeri: degli esteri, del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e programmazione economica. Esso può, su singole questioni, consultarsi con le regioni e con le confederazioni sindacali più rappresentative. Deve altresì sentire la Consulta nazionale dell'emigrazione ogni qual volta debba assumere provvedimenti rilevanti per l'emigrazione. Il comitato può, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti dei ministeri o enti titolari di competenze nella materia oggetto di trattazione. Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il presidente della Consulta nazionale dell'emigrazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Segretario generale o di uno dei ministri interessati.

ART. 4.

Il Comitato agisce attraverso un segretariato costituito con personale della pubblica amministrazione e diretto da un Segretario generale. Il Segretario generale dà attuazione alle direttive del Comitato ed assicura il coordinamento tra i singoli ministeri competenti, gli altri organi dello Stato interessati, gli organismi consultivi dei lavoratori emigrati e le forze politiche, sindacali e associative che si occupano del problema. Il segretariato può anche promuovere studi ed indagini, anche all'estero, e formulare proposte operative al Comitato ed ai singoli ministeri o enti. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Consulta nazionale dell'emigrazione e collabora assiduamente con il suo Presidente.

ART. 5.

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio dei Ministri su designazione della Consulta nazionale dell'emigrazione e dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 6.

Il segretariato del Comitato ha sede presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 7.

Il finanziamento delle spese del segretariato è assicurato attraverso un apposito capitolo sul bilancio del Ministero del tesoro, Rubrica presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a lire 300 milioni annui.